

REPUBBLICA ITALIANA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

REP.N. _____

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI
TECNICI DA LABORATORIO PER LE ESIGENZE DEL COMPLESSO NAVILE DELL'ALMA
MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (CIG: 819151298A)**

Oggi _____ () _____ duemilaventi (2020) alle ore _____ in Bologna, presso una sala dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanita' dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna Largo Trombetti, 4, davanti a me Dott.ssa _____, Ufficiale Rogante dell'Universita', delegato con D. R. n. _____ del _____ e s.m., a ricevere e redigere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti i Signori:

- Dott.ssa Ersilia Barbieri nata a Montenero di Bisaccia (CB) il 31.08.1958 e domiciliata per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), la quale interviene non in proprio bensì in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547 del 14.11.2016 e con Provvedimento del Direttore Generale n. 4197 del 15.11.2016 che hanno individuato le competenze proprie del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanita' tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attivita' istituzionali dell'Area denominata Universita';

- Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualita' di legale rappresentante dell'Impresa(C.F. e P.I.), con sede legale in, via.....

OPPURE (nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa)

- Sig. _____ nato a _____ il _____ non in proprio ma nella sua qualità di procuratore – come da procura Dott., a ministero del notaio _____ in estremi registrata all'Agenzia delle Entrate a il che si allega al presente atto sub n. ___) dell'**Impresa**(C.F. e P.I.), con sede legale in, via....., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità Impresa.

PREMESSO CHE

- con provvedimento del Direttore Generale, rep n. 69/2020, prot. n. 19102 del 30.1.2020 è stato disposto l'affidamento di un accordo quadro, con un unico operatore economico, nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con le caratteristiche individuate nella Relazione Tecnica Illustrativa, parte integrante del suddetto provvedimento;
- con provvedimento del Dirigente dell'Area Affari Generali n./....., Prot. n.del sono stati approvati gli atti di gara in attuazione del suddetto progetto;
- il bando è stato pubblicato in GUUE il, in GURIil e, in pari data, sul portale di Ateneo, quindi presso l'Osservatorio e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara la Commissione aggiudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di che ha offerto il ribasso del%, Per il prezzo complessivo di € _____ ed € quali oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze e non soggetti a ribasso;
- in data con Provvedimento, del Dirigente dell'Area Affari Generali rep. n. prot.n.del è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto all'Impresa che ha pertanto manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire la fornitura con posa in opera oggetto del presente accordo quadro, alle condizioni, modalità e termini stabiliti di seguito, nella documentazione di gara e nell'Offerta economica;

- in data si è conclusa la verifica circa il possesso dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni e pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- [eventuale] in data..... con nota n. è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula del Contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti della cui identità personale io, Ufficiale rogante, sono certo, nelle qualifiche sopraindicate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 2 – VALORE DEGLI ALLEGATI

I contraenti confermano e ratificano le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'appalto in oggetto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto e di tutti i relativi Allegati che, formano parte integrante ad ogni effetto e, più precisamente, i seguenti atti:

1. l'offerta economica;
2. il capitolato tecnico completo degli allegati.

Forma parte integrante del presente contratto, anche qualora non materialmente allegato, i seguenti documenti:

- A. il piano di fabbisogno;
- B. DUVRI;
- C. la garanzia definitiva n., emessa il da.....
- D. la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile n. emessa da.....

Tutti i documenti sopra citati si intendono pertanto accettati dall'Impresa.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto dell'accordo quadro è la fornitura e posa in opera differita nel tempo di arredi tecnici ad uso dei laboratori del complesso "Navile" dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

I prodotti sono elencati piano di fabbisogno e devono essere forniti nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato tecnico completo di ogni suo allegato.

L'Università di Bologna stipula un accordo quadro per l'esercizio dell'opzione di acquisto per la fornitura e posa in opera delle attrezzature sulla base di comunicazioni inviate dal RUP in cui sono evidenziate le specifiche necessità di approvvigionamento, le tempistiche di realizzazione, i locali oggetto di installazione, la loro destinazione d'uso e le esigenze degli utilizzatori.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare la fornitura con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio secondo gli impegni, le responsabilità, gli adempimenti, i termini e le condizioni definiti dal contratto e dai suoi allegati.

L'accordo quadro, completo di ogni suo Allegato, determina tutte le condizioni di fornitura.

ART. 4 – DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

L'accordo quadro avrà durata di 60 mesi dalla data di avvio della fornitura ovvero potrà avere una minor durata determinata dal raggiungimento anticipato dell'importo massimo complessivo dell'appalto.

Il suddetto termine è stabilito indipendentemente dalla circostanza che l'importo contrattuale complessivo non sia raggiunto, fatta salva l'ipotesi di esaurimento prematuro del fabbisogno massimo e, per l'effetto, di raggiungimento dell'importo contrattuale complessivo massimo in un termine inferiore. In caso di mancato esaurimento dell'importo presuntivamente stimato alla scadenza dell'accordo quadro, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 24 mesi massimi, da esercitarsi anche per un periodo inferiore, qualora alla scadenza naturale del contratto il valore massimo complessivo dell'appalto non sia stato esaurito.

L'Impresa è tenuta ad eseguire tutte le forniture che l'Università di Bologna richiederà prima della data di scadenza del contratto, anche nel caso in cui la comunicazione del RUP sia inoltrata l'ultimo giorno di validità dell'accordo. In tal caso il termine di efficacia del contratto si deve intendere prorogato per tutto il periodo di tempo necessario per l'esecuzione dell'ultima fornitura richiesta, senza che l'Impresa possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

ART. 5 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Università di Bologna si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall'aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In tal caso, l'Università di Bologna potrà ordinare all'Impresa l'avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del Direttore dell'esecuzione, nella quale sono indicate le attività da compiere.

L'Impresa assume l'obbligo di dare immediato adempimento.

In caso di mancata successiva stipulazione del contratto, l'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività ordinate dal Direttore dell'esecuzione, valutate secondo i prezzi indicati nell'offerta.

ART. 6 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA

I luoghi per eseguire la fornitura oggetto del presente contratto, sono le strutture universitarie che avranno sede nel costruendo "complesso Navile" di Via Gobetti 93/2, in Bologna.

Le modalità di consegna del servizio di fornitura sono analiticamente descritte nel Capitolato tecnico al punto 4, che è parte integrante del presente contratto.

ART. 7 – MODIFICHE AL CONTRATTO

L'Università può inoltre introdurre quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, ai sensi del co. 12 del suddetto articolo, l'Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 8 – VALORE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo complessivo presunto dell'appalto (comprensivo di ogni eventuale opzione) è pari a Euro 9.200.000,00 (I.V.A. esclusa).

Il valore massimo presunto della fase principale del contratto di appalto è pari a Euro 7.500.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui Euro 40.000,00 per oneri della sicurezza.

In sede di esecuzione del contratto, l'Università si riserva:

A. la facoltà di aumentare l'importo massimo di spesa disponibile, sia durante la fase principale sia durante la proroga del contratto, per un importo massimo di € 1.700.000 IVA esclusa così suddiviso: € 700.000,00 per ampliamento della fornitura oggetto del contratto ed € 1.000.000,00 per eventuali forniture aggiuntive.

Per forniture aggiuntive s'intendono i beni non compresi nel capitolato tecnico e nei suoi allegati (in particolare il piano di fabbisogno), la cui esigenza emerge in corso di esecuzione del contratto.

La stipula del presente accordo quadro non vincola l'amministrazione all'effettivo acquisto dell'intera fornitura così come riportata nel Piano di fabbisogno

L'appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna fornire le attrezzature nelle modalità indicate nelle comunicazioni del RUP, fino alla concorrenza dell'importo massimo del contratto, pari a € 9.200.000,00, Iva esclusa.

ART. 9 – DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

L'Impresa si impegna a mantenere invariati i prezzi unitari per l'intera durata della fornitura (con riferimento sia alla fase principale che alle successive fasi eventuali) per i prodotti compresi nel "*piano di fabbisogno*", fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il prezzo di ciascun prodotto, al netto dello sconto indicato in offerta, si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura articolata nelle sue varie prestazioni, comprese, in particolare, le spese di imballaggio, spedizione e posa in opera.

Il corrispettivo sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente richiesto dall'Università di Bologna, regolarmente eseguito dall'Impresa ed accertato dall'Università stessa.

A partire dal secondo anno di vigenza del contratto, i prezzi unitari potranno essere soggetti a revisione periodica, ai sensi dell'art. 106, co. 3 D.lgs. n. 50/2016. La revisione verrà operata sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 giugno e 30 dicembre dell'anno di riferimento.

ART. 10 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di ogni ordine di fornitura è la sommatoria delle quantità acquistate moltiplicate per i relativi prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi.

Il corrispettivo sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente ordinato dalle Strutture dell'Università di Bologna, regolarmente eseguito dall'Impresa ed accertato dall'Università di Bologna.

Le quantità stimate indicate nel modulo dell'offerta economica hanno valore meramente indicativo e non costituiscono un minimo d'ordine, pertanto l'Università di Bologna, non si impegna ad acquistare un quantitativo minimo di fornitura per le tipologie di prodotti oggetto del contratto.

L'importo contrattuale presunto, quindi, potrà subire modificazioni in diminuzione senza che l'Impresa possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro, non costituendo per l'Impresa un minimo contrattuale garantito.

ART. 11 - PROCESSO DI FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono pagati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, acconti del corrispettivo di appalto.

I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base degli stati di avanzamento (SAL) sono emessi al termine di ogni collaudo delle cappe per singolo laboratorio dell'UE5 e per singolo progetto di installazione per la UE4.

Il certificato di pagamento comprende tutte le attrezzature comprese nel singolo laboratorio o piano di progettazione.

Il certificato di pagamento è emesso previa acquisizione da parte dell'Università della necessaria documentazione di regolarità contributiva.

Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori.

L'Università applica una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Per liquidazione finale si fa riferimento al completamento dell'UE4, al completamento dell'UE5 e al completamento della UE6.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 45 giorni dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni riferita a ciascuna delle 3 unità edilizie.

La fattura devono essere intestate a Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Area Edilizia e sostenibilità, via San Sigismondo 5, 40126 Bologna.

Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti a ciascun certificato di pagamento dovranno riportare:

- il codice univoco ufficio: GGUH1P;
- CIG 819151298A e CUP J37D18000880001;
- numero di repertorio di contratto.

L'Impresa si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: *“La fattura è emessa con IVA esposta soggetta al regime dello split payment di cui all'art. 17 –ter del DPR 633/1972”*.

L'Impresa deve comunicare all'Università di Bologna, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente (codice IBAN _____, intestato a _____, presso _____) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università di Bologna la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

L'Università di Bologna provvede ai pagamenti, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture.

Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell'Impresa accertata d'ufficio dall'Università di Bologna mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di pagamento superiore a Euro 5.000,00, sarà condotto l'accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta "verifica Equitalia").

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali.

Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal D.lgs. n. 231/2011, modificato dalla Legge n. 192/2012.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la non regolare esecuzione del servizio, notificati all'Impresa a mezzo, pec, raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al precedente comma 3, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di Bologna di avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 21.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Impresa.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata con Legge di conversione n. 217/2010.

In tal caso il contratto si risolve di diritto *ex art.* 1456 del Codice civile in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 13 – IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Geom. Claudio Roso.

Il RUP svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e dai relativi atti attuativi.

ART. 14 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di appalto è la Arch. Anna Vecchi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto di appalto.

Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente dell'Impresa per ogni questione relativa alla gestione della fornitura e comunica all'Impresa tutte le informazioni relative all'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di appalto rilascia, su richiesta dell'Impresa, l'attestazione degli stati di avanzamento della fornitura e posa in opera.

ART. 15 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra il Referente unico dell'appalto, con buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e/o inglese, incaricato di coordinare e controllare l'attività del personale dell'Appaltatore, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, il quale è referente nei confronti dell'Università.

L'Università si rivolgerà direttamente al Referente, nominato dall'Appaltatore, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

I dati di contatto del Referente dell'appalto sono:

- Numero telefonico
- Numero di fax
- Indirizzo e-mail

In caso di impedimento o sostituzione del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al Responsabile Unico del Procedimento, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ART 16 - VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DELLA CONFORMITA' DELLA FORNITURA

La verifica è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali assegnate all'Impresa siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità,

termini e prescrizioni del contratto (nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore); e, altresì, che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna a visionare il D.U.V.R.I. predisposto dall'Università, e a firmarlo con le opportune integrazioni e modifiche in accordo con la stessa, pena la nullità del Contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro.

L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Qualora l'Università di Bologna accerti che l'Impresa si è avvalsa, per l'esecuzione del presente contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo

le disposizioni di cui al precedente punto, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui ai successivi articoli 17 e 19.

Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore e del subappaltatore, relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

ART. 19 – GARANZIA SULLA FORNITURA

Il fornitore deve fornire l'ulteriore garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa dovrà avere una durata di 10 anni, decorrenti dalla prima comunicazione di approvazione del progetto e dell'offerta economica da parte del RUP.

A partire dalla data di collaudo positivo, l'Appaltatore si impegna a garantire la funzionalità delle attrezzature per un periodo non inferiore a 24 mesi, con interventi in loco da parte di personale tecnico qualificato entro 7 giorni lavorativi successivi a quello della chiamata e con eventuale sostituzione di parti ogni volta che si rendesse necessario, senza alcun limite al numero di chiamate. L'eventuale sostituzione di tutte le parti difettose, nonché il sostenimento di qualsiasi spesa derivante dall'esecuzione della prestazione, sarà a carico dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo di garanzia l'unico costo che dovrà sostenere l'Ateneo è il costo del trasporto per i pezzi di ricambio. Ogni intervento sarà documentato dall'Appaltatore mediante la consegna all'Ateneo di un rapporto di intervento contenente le seguenti informazioni:

- descrizione della parte guasta,
- giorno e ora di chiamata,
- tipo di guasto,
- giorno e ora di ripristino e operazioni eseguite.

Il rapporto di intervento di cui sopra sarà sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore si impegna a prestare il servizio di assistenza telefonica e/o via remoto nel caso si manifestassero eventuali malfunzionamenti per la durata minima di 24 mesi dal collaudo.

In caso di mancato adempimento rispetto a quanto previsto al presente articolo si procederà all'applicazione delle penali di cui all'articolo 22

ART. 20 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro, mediante polizza n. ... emessa il da

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.

3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ART. 21 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni causati alle persone ed alle cose, sia dell'Università che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Università da ogni responsabilità ed onere.

L'Università, e i suoi dipendenti, è inserita nel novero dei terzi.

L'Impresa aggiudicataria con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la fornitura appaltata contro i rischi di:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Università) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie, preliminari e conseguenti, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000, "unico" per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- causale incendio;
- inquinamento accidentale;
- danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori;

- R.C. dei subappaltatori (ove presenti)
- garanzia postuma per danni conseguenti alle operazioni di montaggio e/o fissaggio e/o installazione sia durante l'esecuzione delle operazioni stesse, sia per quelli manifestatisi nei 12 mesi successivi.

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni:

- estensione al cosiddetto "Danno Biologico",
- estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL,
- clausola di Buona Fede INAIL.

L'Appaltatore deve trasmettere copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici all'Università prima dell'avvio del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Università sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicataria - non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 22 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di Bologna a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione della fornitura, l'Università di Bologna si riserva, nel caso in

cui il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni fosse imputabile all'Impresa, di applicare una penale giornaliera:

- pari a Euro 3.750,00 per ogni giorno di ritardo per la consegna del progetto di realizzazione di cui al punto 7 del Capitolato;
- pari a Euro 7.500,00 per ogni giorno di ritardo per l'installazione dei prodotti oggetto della fornitura previsti da ogni progetto di realizzazione di cui al punto 7 del Capitolato.

L'importo complessivo delle suddette penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456, Codice civile.

Qualora il ritardo, non giustificato, fosse superiore a:

- 10 (dieci) giorni, è facoltà dell'Università di Bologna avvalersi della disposizione di cui al successivo articolo.

Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, l'Università di Bologna potrà applicare le seguenti penali:

- per fornitura effettuata non corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni contrattuali una percentuale del 3% dell'importo relativo al prodotto difettoso o rifiutato;
- per danni arrecati dal personale impiegato dall'Impresa, l'Università di Bologna applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- in caso di esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto, l'Università di Bologna applicherà - per una prima infrazione - una penale di Euro 5.000,00, per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;

- in caso di mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal Capitolato tecnico: l'Università di Bologna potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università stessa, da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.500,00.

- accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>

L'Amministrazione applicherà per ogni violazione una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura.

L'Università di Bologna si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione della fornitura in danno dell'Impresa inadempiente ed incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E INADEMPIMENTI

CONTRATTUALI

Il Responsabile Unico del procedimento propone la risoluzione del contratto qualora si realizzi una delle situazioni individuate dall'art. 108, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo e attua quanto previsto dall'art. 110, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del procedimento propone la risoluzione del contratto, altresì, per grave inadempimento e o per grave irregolarità e, in particolare, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione della fornitura;

- inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto di appalto, riguardanti i tempi di esecuzione della fornitura e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- fallimento dell'Impresa;
- esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della fornitura;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 22;
- applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- e qualora l'Impresa non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 21.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Impresa dal Direttore dell'esecuzione del contratto di appalto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per pec o fax, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università di Bologna, inoltrata al domicilio eletto dall'Impresa.

Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto decorso il suddetto termine, l'Università di Bologna potrà adottare le determinazioni ritenute più opportune.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'Università di Bologna potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, con oneri a carico dell'Impresa, il regolare funzionamento della fornitura.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Impresa, oltre alla immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università di Bologna dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 24 – RECESSO

L'Università di Bologna può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'Impresa:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice civile ed in particolare dell'art. 1464 del Codice civile.

L'Impresa è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università di Bologna intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura assegnata.

L'Università di Bologna è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 25 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE E CESSIONE DEI CREDITI DEL CONTRATTO

Nei casi previsti dagli artt. 106 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni in essi contenute.

ART. 26 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto di appalto.

È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spese all'Università di Bologna, la cessione totale o parziale del contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 106, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Gli affidamenti in subappalto sono disciplinati dall'art. 105, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 27 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

L'Appaltatore è obbligato al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dichiara, ai fini dell'esecuzione del contratto, di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza del lavoro, e si obbliga ad osservare e far osservare a tutto il personale operante in cantiere durante l'esecuzione delle prestazioni il documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) unitamente a tutte le altre cautele e/o misure necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi.

ART. 28 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilita' per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).

3. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l'Universita' risulta titolare, l'Appaltatore stesso e' da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalita' strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

4. L'Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

ART. 29 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il contraente con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonche' alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalita' connesse e conseguenti al presente atto.

. ART. 30 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente contratto nonche' eventuali altri costi per copie o adempimenti connessi, sono interamente a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto e' soggetto a registrazione a tassa fissa pari ad **euro 200** (duecentoeuro) ai sensi dell'art.11 parte I tariffa DPR 131/89, nonché ad imposta di bollo pari ad **euro 45,00** (quarantacinqueeuro) che viene assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Int. Fin. 4.05.93 n. 11712.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.

Al presente contratto si allegano:

- 1) Capitolato tecnico (e relativi allegati);
- 2) Offerta economica.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, con l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che hanno dichiarato l'atto stesso conforme alla volontà degli Enti rappresentati.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle Parti.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 consta di n. _____ (_____) facciate e parte della _____ predisposte su file informatico dalla sottoscritta che viene dalle parti e da me firmato a norma di legge mediante certificati di firma digitale che attesto essere validi alla data odierna e con apposizione di marcatura temporale.

Per Appaltatore

Firma digitale Sig. _____

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Firma digitale Dott.ssa Ersilia Barbieri

L'Ufficiale Rogante

Firma digitale Dott.ssa _____